



22647/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

ev ee

pp

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

LOCAZIONE
ABITATIVA

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

Ud. 20/04/2017 -
CC

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

R.G.N. 12257/2016

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Rel. Consigliere -

non 22647
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12257-2016 proposto da:

MIRANDA RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO,50, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO POLITO, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO MEGALE, GIULIO MEGALE;

- ricorrente -

contro

COPPOLA FLAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO QUARANTA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4486/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt.

4604
TA

376 e 380-*bis* cod. proc. civ.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Raffaella Miranda, nella qualità di locatrice, otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Coppola, co-conduttrice dell'immobile, per il pagamento di alcuni canoni di locazione rischiesti a seguito del recesso senza preavviso di quest'ultima.

Il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione proposta dalla Coppola, la quale aveva dedotto di aver preavvisato oralmente la Miranda della sua intenzione di recedere il contratto e che, d'accordo con la stessa, aveva anche individuato il nominativo di un'altra persona che avrebbe preso il suo posto.

La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Miranda. Quest'ultima ricorre avverso tale sentenza per due motivi. Resiste la Coppola con controricorso e successive memorie.

CONSIDERATO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Anzitutto va premesso che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la *ratio* pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale (Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015, Rv. 636227; Sez. 3, Sentenza n. 14364 del 14/07/2016, Rv. 640577).

Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la risoluzione consensuale di un contratto può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, salvo che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta *ad substantiam* (Sez. 3,

Sentenza n. 3245 del 02/03/2012, Rv. 621455; Sez. 3, Sentenza n. 25126 del 27/11/2006, Rv. 595471).

Nella specie, il contratto da risolvere è soggetto all'obbligo della forma scritta *ad substantiam* e quindi deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:

"il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam".

Conseguentemente, il patto dedotto dalla Coppola, secondo la quale essa si sarebbe accordata oralmente con la Miranda circa la rinuncia al preavviso di recesso in forma scritta previsto dal contratto, è nullo.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la domanda relativa ai canoni ulteriormente maturati fosse inammissibile perché di natura riconvenzionale.

Il motivo è fondato, in quanto non si tratta di domanda riconvenzionale, bensì di domanda accessoria a quella principale.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0031

27 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti

Il Presidente

Adelaide Amendola

Adelaide Amendola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 27 settembre 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96